

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1420/87 DEL CONSIGLIO**

del 21 maggio 1987

che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto trattino, e il paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,

considerando l'opportunità di stabilire un elenco dei paesi e organismi suscettibili di beneficiare di azioni di aiuto alimentare, senza giudizio delle azioni d'urgenza;

considerando che a tale scopo occorre inoltre prevedere la possibilità di mettere un aiuto alimentare a disposizione delle organizzazioni non governative; che queste ultime devono soddisfare determinate condizioni, affinché sia garantito il buon esito delle azioni di aiuto alimentare;

considerando che occorre determinare i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob, tenendo conto della situazione finanziaria e geografica dei paesi beneficiari, nonché dei canali e degli intermediari tramite i quali l'aiuto sarà inoltrato; che è opportuno, a tal fine, tener conto anche della necessità di rendere più efficaci le azioni di aiuto alimentare in questione;

considerando che per garantire il conseguimento degli obiettivi delle azioni di aiuto alimentare occorre inoltre prevedere che detto aiuto venga accordato ai beneficiari solo qualora essi s'impegnino a rispettare le condizioni di fornitura stabilite dalla Commissione;

considerando che la Commissione deve poter prendere tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare; che a tale

scopo gli Stati membri debbono fornirle tutta l'assistenza necessaria nonché tutte le informazioni utili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I paesi e gli organismi suscettibili di ricevere l'aiuto alimentare sono elencati in allegato.
2. L'aiuto può altresì essere messo a disposizione delle organizzazioni non governative che rispondono in particolare ai criteri seguenti:
  - a) possedere uno statuto caratteristico di un'organizzazione di questo tipo;
  - b) avere sede in uno Stato membro della Comunità o, in via eccezionale, in un paese terzo;
  - c) dimostrare la propria capacità di portare a termine positivamente azioni di aiuto alimentare;
  - d) essersi impegnate a rispettare le condizioni di fornitura stabilite dalla Commissione.

*Articolo 2*

1. La Comunità prende a carico le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare fino allo stadio fob.
2. La Comunità può altresì prendere a carico le spese al di là dello stadio fob in particolare nei casi seguenti:
  - situazione d'urgenza,
  - consegna dell'aiuto alimentare a paesi a basso reddito e con un deficit alimentare.
3. Qualora la Commissione ritenga che la Comunità debba prendere a carico, in altri casi, le spese relative al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob, essa tiene conto dei criteri generali seguenti:
  - il fatto che il paese beneficiario sia o no un paese senza sbocchi al mare;
  - il fatto che la situazione finanziaria del paese beneficiario non gli consenta di sostenere tali spese;

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 55 del 3. 3. 1987, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. C 125 dell'11. 5. 1987.

- la destinazione dell'aiuto alimentare agli organismi internazionali o alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 1 ;
- la necessità di garantire una maggiore efficacia dell'azione di aiuto alimentare in questione.

4. La Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali, debitamente comprovati, tenendo conto dei criteri generali summenzionati.

5. Se l'aiuto alimentare è venuto nel paese beneficiario, la Comunità prende a carico i costi di trasporto interno soltanto in casi eccezionali.

#### *Articolo 3*

Le spese di distribuzione possono essere prese a carico della Comunità, in casi eccezionali, ove ciò sia necessario alla buona esecuzione delle azioni di aiuto alimentare in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1987.

#### *Articolo 4*

L'aiuto alimentare è accordato ai beneficiari unicamente qualora questi ultimi s'impegnino a rispettare le condizioni di fornitura che vengono loro comunicate dalla Commissione.

#### *Articolo 5*

La Commissione prende tutte le disposizioni necessarie alla buona esecuzione dei programmi e delle azioni di aiuto alimentare.

A questo scopo gli Stati membri debbono prestarle tutta l'assistenza necessaria e fornirle tutte le informazioni utili.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. KNOOPS

*ALLEGATO*

## 1. PAESI

Angola	Guatemala	Pakistan
Antigua e Barbuda	Guinea (Conakry)	Perù
Bangladesh	Guinea-Bissau	Ruanda
Benin	Guinea equatoriale	El Salvador
Birmania	Guiana	Saint Christopher e Nevis
Bolivia	Haiti	Saint Lucia
Botswana	Honduras	Saint Vicent e Grenadine
Burkina Faso	India	São Tomé e Príncipe
Burundi	Indonesia	Senegal
Capo Verde	Giamaica	Seicelle
Repubblica Centrafricana	Giordania	Sierra Leone
Ciad	Kenia	Somalia
Cina	Lesotho	Sudan
Colombia	Libano	Sri Lanka
Comore	Madagascar	Swaziland
Costarica	Malawi	Siria
Filippine	Maldive	Tanzania
Gibuti	Mali	Tailandia
Repubblica Dominicana	Marocco	Togo
Dominica	Maurizio	Tunisia
Egitto	Mauritania	Yemen (Repubblica araba)
Ecuador	Mozambico	Yemen (Repubblica democratica)
Etiopia	Nepal	Zaire
Gambia	Nicaragua	Zambia
Ghana	Niger	Zimbabwe
Grenada	Uganda	

## 2. ORGANISMI

CICR  
LSCRUNHCR  
UNRWAPAM  
UNICEF

UNBRO